

SENTENZA DEL Trib. Fed. n. 01/2021 del 5.02.2021 depositata in Segreteria il 5.02.2020 e pubblicata sul sito internet federale in data 8.02.2021

FITETREC - ANTE
CONI FORO ITALICO
LARGO LAURO DE BOSIS, 15
00138 - ROMA

**Il Tribunale Federale
della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec - Ante**

composto dai Sig.ri:

- Avv. Luigi Mennella - Presidente
- Avv. Alessandro Avagliano - Componente relatore
- Avv. Matteo Sperduti - Componente

Procedimento disciplinare Trib. Fed. n. 01/2021; sent. nr. 01/2021

SENTENZA

----**)(**----

all'esito della udienza di trattazione cartolare telematica del 30 Gennaio 2021, per decidere in ordine all'atto di incolpazione della Procura Federale di cui al Proc. Disciplinare n. 04/2020 di sottoporre a giudizio disciplinare i Sig.ri **Franco Amadio** e **Giulio Scrocca**, il Tribunale Federale della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec - Ante così motiva la sua decisione.

La Procura Federale con atto di deferimento del 07.01.2021 chiedeva il rinvio a giudizio dei Sig.ri **Franco Amadio**, Presidente del Comitato Regionale Lazio, e **Giulio Scrocca**, Responsabile Commissione Regionale di Gimkana Westerm, per violazione dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2, commi 1 e 2, del R.G., dell'art. 10 dello Statuto Federale, e degli artt. 1, 2, 3, 9, comma 1, e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., con le aggravanti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), h) ed i).

Con il decreto di fissazione di udienza datato 08.01.2021, il Tribunale Federale concedeva alle parti, oltre ai termini come previsti dall'art. 42, comma 1, del R.G., ulteriore termine fino a giorni 1 prima per il deposito di note e/o memorie scritte.

In data 13.01.2021 i deferiti formulavano istanza di trattazione orale del giudizio, richiesta che veniva respinta dal Presidente del Tribunale Federale in data 14.01.2021 poiché "*agli atti di questo Tribunale le parti richiedenti non risultano ritualmente costituite*".

In data 27.01.2021 il Procuratore Federale inviava un atto ricognitivo con il quale ribadiva la sua costituzione nel presente procedimento.

In pari data i Sig.ri Amadio e Scrocca, per il tramite dei propri difensori, inviavano una memoria difensiva ciascuno, sostanzialmente simili nei contenuti, con le quali, tra l'altro, dopo aver eccepito in via preliminare la inammissibilità per generalità del deferimento ed insistito in via pregiudiziale per la trattazione orale del procedimento, sostenevano che la mancata organizzazione da parte del C.R. Lazio del Campionato Regionale di Gimkana Western era stata inevitabile in ragione delle stringenti disposizioni governative in materia di misure volte a contenere la nota diffusione epidemiologica in atto, che comunque era stata concessa una deroga dal Regolamento del Campionato Italiano e del Trofeo delle Regioni Gimkana Western Fitetrec- Ante per il 2020, che nessuna obiezione era stata sollevata dagli organi preposti al momento della iscrizione dei concorrenti laziali mentre la nota con la quale il Presidente federale tendeva alla loro esclusione era assolutamente informale, che non vi fosse alcun nesso di causalità fra il comportamento posto in essere dai deferiti e le successive dimissioni del Consigliere Nazionale Avv. Volpi e del Responsabile di disciplina Signor Del Bucchia.

In data 29.01.2021, nei termini concessi, sia il Procuratore Federale che i deferiti, per il tramite dei propri difensori, inviavano memorie scritte.

Con tali atti, il primo, tra l'altro, ribadiva, motivandole, sia la piena conformità al R.G. del proprio atto di deferimento che la competenza a giudicare di questo Tribunale Federale in luogo del Giudice Sportivo. Nel merito sottolineava la fondatezza delle incriminazioni, anche perché vertenti su circostanze provate documentalmente e non contestate da controparte. Concludeva, quindi, con la richiesta di irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Franco Amadio la sospensione da ogni incarico federale per il periodo non inferiore a 48 mesi e la sanzione della ammenda per € 4.000,00; per il Sig. Giulio Scrocca la sospensione da ogni incarico federale per il periodo non inferiore a 36 mesi e la sanzione della ammenda per € 3.000,00.

Con le proprie note scritte per la udienza, invece, i deferiti insistevano affinché questo Tribunale accogliesse integralmente le conclusioni già formulate nelle proprie memorie difensive in atti.

CONSIDERATO

- In via pregiudiziale si sottolinea come la istanza di discussione orale avanzata dai deferiti fosse stata formulata, al di là di ogni questione sulla loro costituzione o meno, in maniera

assolutamente generica e senza la minima indicazione, neanche nella successiva memoria difensiva, di specifiche ragioni che giustificassero la celebrazione in presenza in questo delicato periodo di pandemia che sconsiglia, per non dire vieta, la simultanea presenza in luogo chiuso di almeno 9 persone tra componenti del Tribunale, Segreteria degli Organi di Giustizia, Procuratore Federale, deferiti e i loro difensori. Oltretutto, la possibilità del deposito di memorie e note ha garantito in pieno il diritto alla difesa dei soggetti rinviati a giudizio.

Più nello specifico, va rilevato che il Tribunale nella figura del suo Presidente, cui ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 3, del R.G. è riconosciuto il potere di determinare lo svolgimento dell'udienza, ha disposto la trattazione cartolare del processo de quo ex art. 221 della legge n. 77/2020 di conversione del d.l. 34/2020. Tenuto conto anche delle proroghe sino al 31/01/2021 delle norme in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19.

La trattazione scritta è stata adottata con la finalità di contenere l'incidenza negativa sulla giustizia dell'attuale emergenza epidemiologica, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, degli articoli 24 e 111 Costituzione.

La trattazione scritta (art. 83, comma 7, lett. h) costituisce la modalità di trattazione per le cause che non richiedono la presenza necessaria di soggetti diversi dai difensori. Modalità di trattazione alternativa a quella in presenza o da remoto.

Inoltre, anche per i processi dove vige il principio dell'oralità è stato adottato, e ritenuta legittima l'applicazione, il processo cartolare per fronteggiare l'emergenza Covid 19.

In presenza o da remoto la sostanza del processo e l'attività delle parti non sarebbe stata diversa o di maggiore o minore efficacia di quella posta in essere col processo cartolare.

Il provvedimento dell'udienza cartolare adottato dal Presidente del Tribunale è stato reso in virtù ed in linea con i principi generali, già richiamati, della gestione delle udienze in periodo di emergenza Covid 19, e prorogati fino al 31/01/2021, senza ledere o comprimere il diritto di difesa ma anzi aumentando i principi di difesa con la concessione alle parti oltre ai termini di R.G. di deposito memorie entro 3 giorni dall'udienza di ulteriori termini processuale per repliche fino a un giorno prima dell'udienza. Nonché con la facoltà alla parte di depositare memorie scritte in luogo della facoltà di essere ascoltata in udienza. Le questioni oggetto del procedimento non erano di particolare complessità, erano documentali, non necessitava di essere diversamente istruite.

La trattazione scritta non ha compromesso il buon andamento e corretto funzionamento del processo.

La disposizione della trattazione cartolare rientra nei poteri del Presidente del collegio in uno o in alternativa a quella in presenza o da remoto. Spetta al solo Presidente del collegio in emergenza Covid 19 adottare la fattispecie processuale che garantisca, tenuto conto della natura del processo, lo svolgimento di un processo regolare e garantista del diritto di difesa e soprattutto della salute de partecipanti.

La modalità di trattazione scritta è stata disposta con decreto idoneamente e compiutamente motivato e depositato telematicamente con congruo anticipo rispetto alla data di udienza, così come previsto dalle norme vigenti motivato per le esigenze Covid 19 attesa anche l'indisponibilità di aule di udienza tali da garantire lo svolgimento dell'udienza in presenza nel rispetto delle norme Covid 19.

- Ancora in via pregiudiziale, si evidenzia che questo Tribunale ha competenza a giudicare i soggetti deferiti in quanto trattasi di violazioni aventi natura disciplinare a lui demandate, quando il Giudice Sportivo, di contro, ha competenza ad esprimersi esclusivamente per "fatti di gara".

- In via preliminare, poi, questo Tribunale rileva come l'atto di deferimento del 07.01.2021 risponda pienamente ai requisiti previsti e richiesti dall'art. 56, comma 4, del R.G. (nonostante la difesa dei deferiti abbia invocato la violazione dell'art. 42, comma 4, del R.G. che appare inesistente). Il Procuratore Federale, infatti, con il proprio atto ha dettagliatamente descritto i fatti accaduti, supportandoli con produzione documentale, ed ha indicato espressamente le norme che lo stesso ha ritenuto essere state violate.

- Nel merito, si evidenzia che la contestazione trae origine dalla richiesta di apertura di procedimento disciplinare del 10.11.2020 inviata dal Presidente Federale il quale segnalava la irregolare richiesta di partecipazione degli atleti del Lazio al Campionato Italiano di Gimkana Western che si sarebbe dovuto tenere a San Giovanni in Marignano (RN) dal 30.10.2020 al 01.11.2020, in violazione del Regolamento di Gara che precludeva la loro presenza in quanto il C.R. Lazio, malgrado ne avesse avuto la possibilità, non aveva organizzato il Campionato Regionale. In particolare, poi, il Presidente Federale denunciava e documentava che i Sig.ri Franco Amadio e Giulio Scrocca, nelle già menzionate qualità di rispettivamente Presidente del Comitato Regionale Lazio e Responsabile Commissione

Regionale di Gimkana Western, non avrebbero raccolto l'invito a comunicare agli atleti laziali la impossibilità a partecipare al predetto Campionato Italiano. Tale omissione avrebbe poi avuto come conseguenza, tra l'altro, le dimissioni del Consigliere Federale e Giudice dell'evento Tiziana Volpi e del Responsabile di disciplina Antonio Del Bucchia, i quale avrebbero temuto le pericolose conseguenze degli assembramenti che quasi certamente si sarebbero venuti a creare in ragione anche delle avvisaglie di blocco della manifestazione preannunciate da parte degli atleti laziali come forma di protesta. Onde prevenire tali possibili caos e problematiche di ordine pubblico, i Responsabili Regionali di disciplina sottoscrivevano un documento con cui autorizzavano - in deroga - la partecipazione all'evento da parte degli atleti laziali.

- Che i fatti oggetto di segnalazione sono documentalmente provati dalla ampia documentazione allegata al deferimento ed acquisita nel fascicolo del presente procedimento disciplinare.

- che emerge, in particolare, che i Sig.ri Franco Amadio e Giulio Scrocca, ognuno per il proprio ruolo, hanno consentito la iscrizione degli atleti laziali al più volte menzionato Campionato Italiano in spregio ai Regolamenti federali. Infatti, così come i deferiti sono stati in grado di organizzare ben 2 Special Events di Gimkana Western, parimenti avrebbero potuto organizzare nel medesimo anno sportivo il Campionato Regionale di specialità, così come hanno fatto anche altri Comitati Regionali di aree italiane anche purtroppo più colpite dalla pandemia rispetto al Lazio. L'aver voluto forzatamente iscrivere gli atleti laziali al Campionato Italiano senza che gli stessi avessero partecipato all'evento regionale, è stato sintomo del tentativo di una sleale alterazione di uno dei principi cardine dello sport, ovverosia quello della parità di condizioni fra concorrenti. Il loro comportamento si è aggravato allorquando, benché avvisati dal Presidente Federale di tale illecito comportamento, hanno perseverato nel disinteresse della applicazione della normativa, creando oltretutto forte malumore in tutti gli altri atleti che legittimamente avevano titolo a partecipare alla convinzione, sì da costringere i Responsabili Regionali a firmare in data 29.10.2020 una dichiarazione che evitasse forti contestazioni che sarebbero anche in ipotesi potute scaturire in problematiche di ordine pubblico e sanitarie. Quindi, anche il mancato rispetto delle avvertenze loro inviate dal massimo rappresentante federale, e la mancata

collaborazione con quest'ultimo, costituisce comportamento che viene valutato da questo Tribunale come violativo dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva.

- che non è provato che le dimissioni del Consigliere Federale e Giudice dell'evento Tiziana Volpi e del Responsabile di disciplina Antonio Del Bucchia siano state diretta conseguenza del comportamento dei deferiti, fermo restando che ciò nulla sposta in ordine alla affermazione di responsabilità di questi ultimi, vista anche la irrilevanza di tale circostanza, a maggior ragione si si consideri che tali dimissioni non sono state accettate dalla Federazione.

- che non si è resa necessaria, pertanto, alcuna ulteriore attività istruttoria, vista anche la mancata contestazione da parte dei deferiti della produzione documentale del Procuratore Federale;

- che i fatti contestati comportano per entrambi i deferiti la violazione: i) della normativa federale ed in particolare dell'art. 1, comma 1, del R.G. e 10 dello Statuto Federale e degli artt. 1, 2, 3, 9, comma 1, e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., per non aver rispettato la normativa federale ed in particolare quella concernente le iscrizioni alle gare, e per non aver collaborato con il Presidente Federale nel tentativo di ristabilire la regolarità delle procedure di iscrizione alle stesse; ii) dell'art. 2, comma 1, del R.G. per aver tentato di alterare il regolare svolgimento del Campionato Italiano di Gimkana Western che si sarebbe dovuto tenere a San Giovanni in Marignano (RN) dal 30.10.2020 al 01.11.2020; iii) con le aggravanti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e i), del R.G. per aver commesso i fatti con abuso delle proprie posizioni apicali, inducendo i cavalieri laziali a violare la normativa federale recando danno alla organizzazione della manifestazione, mentre non si ravvisano le aggravanti di cui al punto h) della medesima norma.

- che in ogni caso non può questo Tribunale non tenere conto, anche ai fini della decisione e relativa sanzione, che uno dei soggetti deferiti, il Sig. Franco Amadio riveste il ruolo di Presidente del C.R. Lazio e che pertanto tale qualifica imponeva un maggiore rigore nell'osservanza della normativa federale.

Tutte le violazioni come sopra descritte impongono l'applicazione di sanzioni (sospensione da incarico federale più ammenda) che comunque questo Tribunale Federale ritiene di dover contenere nelle misure rispetto a quelle richieste dal Procuratore Federale, anche in

ragione delle effettive difficoltà nelle organizzazioni delle gare e nel districarsi tra normativa federale e le numerose normative statali susseguitesi nel critico periodo di pandemia.

Per tutti questi motivi il Tribunale Federale, riconoscendo la colpevolezza dei Sig.ri Franco Amadio e Giulio Scrocca, visti gli articoli richiamati in atti, viste le conclusioni rassegnate dalla Procura Federale,

CONDANNA

il Sig. Franco Amadio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del R.G., alla sospensione da ogni incarico federale per mesi sei (6 mesi), nonché ai sensi della lettera b) all'ammenda di € 1.000,00 (euro mille);

il Sig. Giulio Scrocca ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del R.G., alla sospensione da ogni incarico federale per mesi 3 (3 mesi), nonché ai sensi della lettera b) all'ammenda di € 500,00 (euro cinquecento);

Dispone che la decisione venga comunicata dall'Organo di Giustizia sportiva a tutti Comitati Regionali della Federazione FITETREC-ANTE, nonché agli stessi incolpati affinché si provveda all'attuazione del dispositivo della sentenza.

Il Tribunale invita la Segreteria Federale alla pubblicazione sul sito internet Federale della sentenza nei termini di cui al Regolamento di Giustizia.

Sentenza depositata il 05.02.2021

Il Presidente

Firmato digitalmente da: Luigi Mennella
Data: 05/02/2021 15:08:44



(Avv. Luigi Mennella)

Il Componente-Relatore

(Avv. Alessandro Avagliano)

Firmato digitalmente da: AVAGLIANO ALESSANDRO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 05/02/2021 11:50:43